



Regione Lombardia

FAC-SIMILE

TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

T... della struttura del professionista autorizzato

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ATS Milano Città Metropolitana

**CERTIFICATO DI IDONEITÀ
ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA
(Art. 5 - D.M. 18/02/1982)**

Dicitura obbligatoria
vedi D.M. pagine seguenti

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____

Il _____

Residenza e domicilio _____

Documento d'identità _____

Sport per cui è stata richiesta la visita S.012 **Aletica Leggera**

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport S.012 **Aletica Leggera**

Il presente certificato ha validità di _____

E scadrà il _____

L'atleta ha l'obbligo di lenti correttive: no sì (barrare la voce che interessa)

Gruppo sanguigno (A-B-O) _____
(per gli sport in cui è richiesto)

Data: _____

FAC-SIMILE

timbro con C.F. e firma leggibile

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1982

«Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica».

(G.U. 5 marzo 1982, n. 63)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975, emanato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della sopracitata legge, recante: «Disciplina dell'accesso alle singole attività sportive»;

vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

visto il decreto del presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, primo comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

visto il decreto del presidente della Repubblica 13 agosto 1981, art. 23, quarto comma, relativo all'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella predetta legge n. 33/80, i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

sentita la commissione appositamente istituita con decreto del ministro della sanità, dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1. — Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 2. — L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (1), convertito in legge n. 33/80, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal ministero della pubblica istruzione.

Art. 3. — Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle

tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato.

Nel caso in cui l'atleta pratici più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.

La visita sarà, nel caso predetto comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.

Art. 4. — In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B di cui all'allegato 2.

Art. 5. — Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

Art. 6. — Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 7. — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

seguono Allegati

(1) Sta in S 1.3.

Allegato 1

**CONTROLLI SANITARI E LORO PERIODICITÀ
IN RELAZIONE AI VARI SPORT**

Tabella A

**ACCERTAMENTI RICHIESTI
PER TUTTI GLI SPORT SOTTOELENCATI**

Visita medica.
Esame completo delle urine.
Elettrocardiogramma a riposo.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
<i>Automobilismo (velocità, rally, autocross, rallycross).....</i>	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
<i>Automobilismo (regolarità nazionale e slalon nazionale)</i>	2	
<i>Badminton</i>	2	
<i>Bob.....</i>	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
<i>Bocce.....</i>	2	
<i>Curling e birilli sul ghiaccio...</i>	2	
<i>Golf</i>	2	
<i>Karting</i>	2	
<i>Motociclismo (velocità)</i>	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
<i>Motociclismo (motocross, enduro, trial).....</i>	1	
<i>Motonautica</i>	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
<i>Slittino</i>	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
<i>Tamburello.....</i>	2	
<i>Tennis da tavolo</i>	2	
<i>Tiro con l'arco</i>	2	
<i>Tiro a segno</i>	1	Esame otorinolaringoiatico con audiometria periodico.
<i>Tiro a volo</i>	1	Esame otorinolaringoiatico con audiometria periodico.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
<i>Tuffi</i>	1	Esame neurologico periodico. Esame otorinolaringoiatico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.

Tabella B

**ACCERTAMENTI RICHIESTI
PER TUTTI GLI SPORT SOTTOELENCATI**

Visita medica.
Esame completo delle urine.
Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
Spirografia.

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
<i>Atletica leggera</i>	1	
<i>Baseball.....</i>	1	
<i>Biathlon</i>	1	Esame otorinolaringoiatico con audiometria periodico.
<i>Calcio</i>	1	
<i>Canoa.....</i>	1	
<i>Canottaggio</i>	1	
<i>Ciclismo</i>	1	
<i>Ginnastica</i>	1	
<i>Hockey e pattinaggio a rotelle</i>	1	
<i>Hockey su prato e «en salle»</i>	1	
<i>Karatè.....</i>	1	
<i>Ippica</i>	1	
<i>Judo</i>	1	
<i>Lotta.....</i>	1	
<i>Nuoto</i>	1	
<i>Pallacanestro.....</i>	1	
<i>Pallamano</i>	1	
<i>Pallanuoto</i>	1	
<i>Pallavolo</i>	1	
<i>Pentathlon moderno</i>	1	
<i>Pugilato.....</i>	1	Esame neurologico periodico. Esame oculistico con videat fundus periodico. Esame otorinolaringoiatico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita ed in occasione delle visite di cui al punto D) delle note esplicative.
<i>Rugby.....</i>	1	

Sport	Periodicità (in anni)	Esami specialistici integrativi
Scherma	1	
Sci alpino - discesa libera	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Slalom speciale e gigante.....	1	Esame neurologico periodico.
Sci combinata - salto speciale	1	Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita.
Sci da fondo.....	1	
Sci nautico.....	1	
Softball.....	1	
Sollevamento pesi	1	
Sport del ghiaccio	1	
Sport equestri.....	1	
Sport subacquei	1	Esame otorinolaringoiatrico periodico.
Tennis	1	
Vela	1	

Note esplicative

- A) La visita medica deve comprendere:
 l'anamnesi;
 la determinazione del peso corporeo (in kg) e della statura (in cm);
 l'esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato;
 l'esame genetico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
 l'esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
 il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m 4 di distanza, quando non è previsto l'esame specialistico ORL.
- B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell'esame E.C.G. mediante IRI (vedi tabella allegata).
- C) L'esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri:
 capacità vitale (CV);
 volume espiratorio massimo al secondo (VEMS);
 indice di Tiffeneau (VEMS/CV);
 massima ventilazione volontaria (MVV).
- D) Ogni pugile che abbia subito un «KO» per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l'attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento. Ogni pugile che

subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo.

E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva pratica e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla.

F) Per tutte le altre norme pertinenti ma non contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali ed internazionali.

Allegato 2

MODELLO A

REGIONE U.S.S.L.

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA A

Cognome Nome nato a il residente e/o domicilio documento d'identità

Sport per cui è stata richiesta la visita prima visita visita successiva
 Eventuali altri sport praticati

Anamnesi

A. familiare:.....
 A. fisiologica:.....
 (menarca data ultima mestruazione)
 fumo alcool

Patologia: malattie sofferte:.....

 Interventi chirurgici:.....

 Infortuni:.....

Esame obiettivo

Trofismo Peso kg Statura cm
 Apparato locomotore.....

 Torace e apparato respiratorio

Apparato cardiocircolatorio.....

 P.A. a riposo /
 Addome e organi genitali

Arti.....

 Acuità visiva:
 naturale OD /10 OS /10
 corretta OD /10 OS /10
 Senso cromatico

Udito:.....
 Conclusioni esame obiettivo:.....

Firma del medico visitatore:

Elettrocardiogramma a riposo: Freq. media PQ: QT:

.....
Reperto:

.....
Firma del cardiologo:

Esame urine:

Aspetto Colore

Densità Reazione

Reperto

Esami specialistici integrativi

Elettrocardiogramma:

Esame neurologico:

Esame otorinolaringoiatrico:

Audiometria:

Altri esami:

Giudizio conclusivo

L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport per il periodo
h,

.....
(timbro e firma del medico)

MODELLO B

REGIONE U.S.S.L.

SCHEMA DI VALUTAZIONE MEDICO-SPORTIVA PER I PRATICANTI GLI SPORT DI CUI ALLA TABELLA B

Cognome Nome nato a il residenza e/o domicilio documento d'identità

Sport per cui è stata richiesta la visita prima visita visita successiva

Eventuali altri sport praticati

Anamnesi

A. familiare:

A. fisiologica:

(menarca data ultima mestruazione

fumo alcool.....

Patologia: malattie sofferte:

Interventi chirurgici:

Infortuni:

Esame urine:

Aspetto Colore Densità pH

Reperto

Gruppo sanguigno: (A— B— O—)..... Fattore Rh

Spirografia:

Capacità vitale CV l (norm.)

Capacità vitale forzata CVF..... l (norm.)

Volume Espir. Max. Sec. VEMS l (norm.)

Indice Tiffeneau VEMS/CV % (norm.)

Max Ventil. Volont. MVV l/min. (norm.)

Conclusioni

Esami specialistici integrativi

Elettrocardiogramma:

Esame neurologico:

Esame otorinolaringoiatrico:

Audiometria:

Esame oculistico:

Altri esami:

Giudizio conclusivo

L'atleta all'atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse in atto alla pratica agonistica dello sport per il periodo
h,

.....
(timbro e firma del medico)

Allegato 3

REGIONE U.S.S.L.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA

Cognome Nome
nato a il
residente e/o domicilio.....
documento d'identità

Sport per cui è stata richiesta la visita

L'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport

Il presente certificato ha validità di e scadrà il
Il medico

Allegato 4

REGIONE U.S.S.L.

CERTIFICATO DI NON IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA

Cognome Nome
nato a il
residente e/o domicilio.....
documento d'identità

Sport per cui è stata richiesta la visita

L'atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all'attività sportiva per.....

Il medico



CERTIFICATI MEDICI



Ai sensi della normativa in vigore potranno essere ritenuti validi solo i certificati medici rilasciati per l'idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera della propria ASL di riferimento o da un centro di medicina dello sport autorizzato (Circolare Min. Sanità 18/03/1996, n. 500). Si specifica quindi che, verranno ritenuti validi SOLO i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva rilasciati per l'attività sportiva AGONISTICA, secondo l'ART.5 DM 18/02/1982 mentre un certificato con la dicitura "ad uso privato per atleti non aventi la qualifica di agonista secondo l'art 5 del DM 18/02/1982, ma praticanti attività competitiva" non è considerato valido.

I certificati medici di idoneità alla pratica sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, rilasciati secondo l'ART. 4 D.M. 24/04/2013 (noto anche come Decreto Balduzzi), normano la sola attività NON COMPETITIVA al di sotto dei 20 KM. Per questo motivo non verranno in alcun modo accettati. Inoltre, non potranno essere ritenuti validi i certificati medici rilasciati non solo per altre discipline sportive (triathlon, ciclismo, calcio, ecc.) ma anche podismo, corsa, maratona, running e altre diciture analoghe e che non rispettino le indicazioni di cui sopra.

Gli atleti italiani anche se residenti all'estero potranno fornire un certificato medico italiano rilasciato secondo le specifiche sopra riportate oppure scegliere di effettuare il certificato all'estero rispettando la richiesta di esami da sostenere secondo la normativa italiana.